

**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 12 GENNAIO 1951  
PER LA PROROGA CON MODIFICHE DELL'ACCORDO NAZIONALE  
22 GIUGNO 1949 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI  
RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A.**

Il giorno 12 gennaio 1951,

tra

la ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE ASSICURATRICI

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI,

si è stipulato il presente accordo:

1. L'accordo nazionale 22 giugno 1949 rimane in vigore con le modificazioni e la validità di cui ai successivi punti.

2. Il trattamento economico minimo del dirigente meno elevato in grado non può essere inferiore al trattamento economico spettante contrattualmente al capo ufficio di classe più elevata aumentato del 20 %.

3. Nelle imprese presso le quali esistono tabelle per funzionari (comunque denominati) comprendenti in sé la indennità di carica, sicchè ai detti funzionari non spetti la indennità suddetta, la percentuale di maggiorazione sarà sempre del 20 % ma sarà calcolata sulla retribuzione massima spettante ai funzionari (comunque denominati) decurtata del 6,50 per cento.

4. Le percentuali di maggiorazioni minime stabilite dall'art. 5 dell'accordo 22 giugno 1949 vengono modificate nel modo seguente:

Dirigente 3° grado 25 %;

Dirigente 4° grado 20 %;

Dirigente 5° grado 15 % e così di seguito con

la progressione del 15 % per ciascuno dei gradi successivi.

5. L'ultimo comma dell'art. 6 dell'accordo 22 giugno 1949 viene così modificato:

« Agli effetti degli scatti, nel caso di promozione al grado superiore si perde l'anzianità maturata nel grado di provenienza e si inizia una nuova maturazione di anzianità di scatti con riconoscimento però della anzianità di scatto già maturata nello scatto in atto al momento della promozione ».

6. Le indennità di carica di cui all'art. 8 del ricordato accordo 22 giugno 1949 vengono così modificate:

Dirigente di 1° grado L. 350.000;

Dirigente di 2° grado L. 420.000;

aumento di L. 60.000 per ogni grado successivo.

Detta indennità di carica comprende il correttivo in atto al 31 dicembre 1950 ed è pertanto solo suscetti-

bile delle maggiorazioni derivanti dalla applicazione della scala mobile eventualmente maturata dopo tale data.

7. Per quanto si riferisce alla gradualità della ripartizione dell'onere derivante dalla applicazione del nuovo trattamento economico (con esclusione della indennità di carica) e per quanto riguarda l'assorbimento degli assegni personali si attueranno le disposizioni che veranno applicate al personale impiegatizio non dirigente.

8. Il plafond o limite di cui all'art. 17 dell'accordo 22 giugno 1949 viene elevato alle seguenti misure:  
da L. 2.300.000 in caso di dimissioni o risoluzione amministrativa del rapporto di lavoro a L. 3.300.000;  
da L. 2.900.000 in caso di morte, invalidità permanente o quiescenza a L. 3.900.000.

9. Il presente accordo non riguarda le Imprese di cui alla dichiarazione allegata all'accordo 22 giugno 1949 e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni che ha invocato trattativa separata.

10. L'accordo presente verrà applicato in via provvisoria dalle Imprese sulle basi delle tabelle presentate il 29 giugno 1950 dall'A.N.I.A. alla F.I.L.D.A., salvo congruaglio.

11. Sono abrogati gli articoli 20, 21 e 23 dell'accordo nazionale 22 giugno 1949.

12. Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1950 e scadrà il 31 dicembre 1952, salvo rinnovo.

**DICHIARAZIONI DELLE PARTI**

La F.N.D.I.A. dichiara di insistere nella sua tesi secondo cui i plafonds contrattuali sono aboliti dalla legge 9 novembre 1950, n. 970.

L'A.N.I.A. dichiara di non condividere tale tesi ritenendo che l'abolizione si riferisca esclusivamente al trattamento di legge e non sia applicabile ove sussistano convenzioni contrattuali più favorevoli.

La F.N.D.I.A. contesta che nella specie ricorra l'ipotesi di convenzione contrattuale più favorevole per il chè, in ogni caso, rimane ferma la sua precedente dichiarazione.

In conseguenza delle dichiarazioni di cui sopra le parti — senza pregiudizio dei rispettivi contrastanti punti di vista — si danno reciprocamente atto che i plafonds di cui al punto 7 predetto non avranno valore qualora risulti che la già citata legge 9 novembre 1950, n. 970 contenga l'abolizione dei plafonds contrattuali o comunque i plafonds vengano aboliti da eventuali successive disposizioni legislative.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO